

# **Obblighi per i fornitori di articoli: attuazione della nuova Direttiva Quadro sui Rifiuti e database SCIP**

**19 novembre 2019**

**Marie Aude Tavoso**

U.A.T. Sogesid s.p.a. c/o Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare



## Contesto comunitario



- 7<sup>th</sup> EAP;
- Piano d'Azione per l'Economia Circolare;
- Comunicazione su possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti;
- Strategia europea sulla plastica;
- REACH;
- Normativa comunitaria sui rifiuti.

## Legal context

Direttiva (EU) 2018/851 modifica la Direttiva Quadro sui rifiuti

- Rinforza la gerarchia dei rifiuti
- Facilita il recupero attraverso la decontaminazione

v. art 10, comma 5

- Il nuovo articolo 9 sulla prevenzione dei rifiuti fissa obiettivi/misure che comprendono l'istituzione di un nuovo database ECHA
- Extended producer responsibility . E.P.R.
- Interfaccia tra la normativa sui prodotti chimici sui rifiuti
- Revisione della direttiva imballaggi, della direttiva veicoli fuori uso, della direttiva pile e batterie e della direttiva ecodesign

La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce misure per affrontare gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana e per migliorare l'uso efficiente delle risorse essenziali per il passaggio a un'economia circolare.

Nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare adottato nel 2015, la direttiva quadro sui rifiuti rivista è entrata in vigore nel luglio 2018. Tale direttiva ha conferito all'ECHA il compito di sviluppare una banca dati con informazioni sugli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) presenti nell'elenco di sostanze candidate. A tale elenco vengono regolarmente aggiunte nuove sostanze nell'ambito del regolamento REACH.

La banca dati conterrà informazioni presentate all'ECHA dalle aziende che producono, importano o forniscono articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate. Questi articoli possono essere prodotti nell'UE o importati da paesi esterni all'UE.

Le informazioni contenute nella banca dati aiuteranno gli operatori che si occupano di gestione dei rifiuti a selezionare e riciclare gli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti e aiuteranno i consumatori a fare scelte informate e a considerare come utilizzare e smaltire al meglio tali articoli. Nel complesso, la banca dati dovrebbe contribuire alla progressiva sostituzione delle sostanze preoccupanti negli articoli e allo sviluppo di alternative più sicure.

## Tempistica

4 luglio 2018:

- Entra in vigore la direttiva quadro sui rifiuti rivista

Inizio del 2020:

- Viene varato il prototipo della banca dati

5 gennaio 2021:

- Entra in funzione l'obbligo per i fornitori di articoli di presentare informazioni per la banca dati

## Art. 9(2) direttiva 2008/98/CE sui rifiuti

1. Istituire e mantenere una banca dati per l'informazione nelle differenti filiere sul contenuto di sostanze chimiche nei prodotti



Consentire ai produttori di fornire informazioni/dati sul contenuto di sostanze chimiche nei prodotti

2. Consentire l'accesso alla banca dati ai "gestori del trattamento dei rifiuti" e ai consumatori (su richiesta)



Consentire ai potenziali utilizzatori di avere accesso a dette informazioni

## Banca dati SCIP

- L'ECHA istituirà e manterrà una banca dati contenente le informazioni presentate sulle sostanze estremamente preoccupanti contenute negli articoli in quanto tali o in articoli complessi (prodotti) [**S**ubstances of **C**oncern In articles, as such or in complex objects (**P**roducts)].
- L'ECHA metterà a disposizione degli operatori che si occupano di gestione dei rifiuti e dei consumatori le informazioni contenute nella banca dati SCIP.
- Le informazioni sulla presenza negli articoli di sostanze estremamente preoccupanti all'interno dell'elenco di sostanze candidate devono essere disponibili durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, compresa la fase di smaltimento dei rifiuti.
- Per raggiungere questo obiettivo, le aziende che forniscono al mercato dell'UE articoli contenenti sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate in concentrazione superiore a 0,1% p/p dovranno presentare all'ECHA, a partire dal 5 gennaio 2021, informazioni sufficienti per consentire un uso sicuro di tali articoli.

## **Obiettivi della banca dati**

La banca dati ha tre obiettivi principali:

1. ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose sostenendo la sostituzione delle sostanze preoccupanti negli articoli immessi sul mercato dell'UE;
2. mettere a disposizione informazioni per migliorare ulteriormente le operazioni di trattamento dei rifiuti;
3. consentire alle autorità di monitorare l'uso di sostanze preoccupanti negli articoli e avviare azioni adeguate durante l'intero ciclo di vita degli articoli, anche nella fase di smaltimento.

La banca dati SCIP integra gli obblighi di comunicazione e notifica esistenti per le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate negli articoli inclusi nel REACH.

## Chi deve fornire informazioni alla banca dati SCIP?

I seguenti fornitori di articoli devono fornire informazioni alla banca dati SCIP:

- produttori e assemblatori UE,
- importatori UE,
- distributori UE di articoli e altri soggetti che immettono articoli sul mercato.

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ai consumatori sono esentati dall'obbligo di presentare informazioni all'ECHA.

## **Quali informazioni devono essere fornite alla banca dati SCIP?**

I soggetti obbligati devono fornire informazioni solo sugli articoli che contengono sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p.

La maggior parte degli articoli presenti sul mercato dell'UE non contiene sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate che superano la soglia di concentrazione.

## Quali informazioni devono essere fornite alla banca dati SCIP?

Oltre ai contatti amministrativi, i fornitori di articoli devono fornire le seguenti informazioni all'ECHA:

- dati che consentano l'identificazione dell'articolo;
- il nome, l'intervallo di concentrazione e l'ubicazione della/e sostanza/e inclusa/e nell'elenco delle sostanze candidate presente/i in quell'articolo e
- altre informazioni che consentano l'uso sicuro dell'articolo, in particolare informazioni che garantiscano la corretta gestione dell'articolo quando si converte in rifiuto.

I soggetti obbligati possono anche fornire volontariamente informazioni supplementari.

Ulteriori dettagli sulle informazioni da fornire all'ECHA sono disponibili nella sezione «Prescrizioni dettagliate in tema d'informazione».

Quali dati trasmessi alla banca dati SCIP saranno pubblicati dall'ECHA?

L'ECHA garantirà la protezione delle informazioni commerciali riservate, qualora giustificato.

Ad esempio, i dati obbligatori richiesti che consentono di stabilire connessioni tra i soggetti della stessa catena di approvvigionamento non saranno resi pubblici.

## **Articolo 9 direttiva 2008/98/CE**

2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l'accesso a tale banca dati.



## **Art. 180 d.lgs.152/06 (BOZZA DI NORMA PER RECEPIMENTO)**

3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, il fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite la banca dati stabilita dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art.9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE.

ISPRA monitora l'attuazione della presente disposizione.

La mancata comunicazione è punita con la sanzione prevista dall'art. 261-bis comma xxx.